

Rag. Franco Falardi
 Dott.ssa Paola Falardi
 Dott. Francesco Falardi
 Consulenza del lavoro: Luca Falardi

Dott. Marcello Violani
 Rag. Angela Gambirasio
 Rag. Andrea Lozza
 Rag. Silvia Colleoni

Segreteria: Denise Colleoni

Bergamo, 08/03/2016

MARZO 2016 – LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI / INSUFFICIENTI VERSAMENTI D'IMPOSTA

con la collaborazione del Centro Studi SEAC

ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p>Nuove percentuali di compensazione</p> <p>DM 26.1.2016</p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 17.2.2016, n. 39 lo specifico Decreto che incrementa le percentuali di compensazione utilizzabili da parte dei produttori agricoli in regime speciale IVA per le cessioni di latte, bovini e suini. Le nuove percentuali sono applicabili dalle cessioni effettuate a decorrere dall'1.1.2016. Posto che per la liquidazione IVA del mese di gennaio (in mancanza del citato Decreto) sono state utilizzate le "vecchie" percentuali, la differenza "a favore" sarà recuperata in sede di mod. IVA 2017.</p>
<p>Rinuncia indennità fine mandato</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 26.1.2016, n. 1335</p>	<p>Anche in caso di rinuncia, da parte dei soci – amministratori, all'indennità di fine mandato, la società deve applicare la ritenuta a titolo d'acconto e si genera un reddito in capo al socio beneficiario.</p>
<p>Redditometro e somme ereditate</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 28.1.2016, n. 1638</p>	<p>È nullo l'accertamento tramite redditometro nei confronti di un contribuente che ha acquistato auto di lusso e un appartamento utilizzando le somme ricevute in eredità e presenti sul c/c cointestato con il familiare deceduto. Non è necessaria la dimostrazione che gli acquisti sono stati effettuati a seguito di prelievo delle somme dal c/c cointestato essendo sufficiente la prova dell'entità delle stesse e la durata del relativo possesso.</p>
<p>Studi di settore</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 10.2.2016, n. 2623</p>	<p>L'accertamento basato sugli studi di settore è illegittimo qualora non tenga conto del fatto che la riduzione dei ricavi / compensi dichiarati dal contribuente deriva dallo svolgimento, da parte dello stesso, di una seconda attività. Nel caso di specie il reddito professionale di un lavoratore autonomo (geometra) era diminuito in quanto lo stesso era divenuto socio di una società avente ad oggetto l'attività di amministrazione di condomini da cui derivava un reddito da partecipazione.</p>
<p>Immobile in comunione locato</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 11.2.2016, n. 2771</p>	<p>I canoni derivanti dalla locazione di un immobile in comunione tra i coniugi devono essere soggetti a tassazione ai fini IRPEF in capo ad entrambi, ancorché il contratto sia intestato ad uno solo di essi.</p>
<p>Tassista e studi di settore</p> <p>Sentenza CTR Lombardia n. 4993/67/2015</p>	<p>È legittimo l'accertamento effettuato nei confronti di un tassista basato sullo scostamento tra le percorrenze indicate negli studi di settore e quelle desumibili dalle schede carburante.</p>

COMMENTI

LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI / INSUFFICIENTI VERSAMENTI D'IMPOSTA

Nel corso del 2015 il Legislatore ha modificato:

- l'istituto del ravvedimento operoso;
- il regime sanzionatorio, la cui decorrenza è stata anticipata all'1.1.2016 dalla Finanziaria 2016.

Di seguito si illustrano le **misure delle sanzioni ridotte applicabili** in caso di regolarizzazione spontanea, con il **ravvedimento operoso**, di un omesso / insufficiente versamento di IRPEF, IRES, IRAP, IVA, cedolare secca, imposte sostitutive dei contribuenti minimi o forfetari.



In applicazione del **favor rei**, le suddette modifiche operano anche per le violazioni commesse prima delle predette date.

I TERMINI E LE RIDUZIONI DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Con riferimento ai versamenti il ravvedimento operoso può essere così sintetizzato.

Soglia temporale	Riduzione	Tributo
Entro 30 giorni	1/10	Qualsiasi
Entro 90 giorni	1/9	Qualsiasi
Entro la dichiarazione dell'anno o entro 1 anno (*)	1/8	Qualsiasi
Entro la dichiarazione dell'anno successivo o entro 2 anni (*)	1/7	Agenzia Entrate (**)
Entro il termine di accertamento	1/6	Agenzia Entrate (**)
Dopo la constatazione della violazione	1/5	Agenzia Entrate (**)

(*) Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, la **diversa soglia temporale** va applicata a seconda che si tratti di un **"tributo periodico cui inerisce un obbligo dichiarativo che si rinnova periodicamente (come per esempio imposte sui redditi, IVA)"** ovvero di **"tributi istantanei per i quali non si configura un obbligo dichiarativo (come, per esempio, imposta di registro, sulle successioni)"**.

(**) La possibilità di regolarizzare spontaneamente la violazione commessa tramite il ravvedimento operoso, essendo **limitata ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate** (imposte dirette, IVA, imposte / entrate erariali, IRAP e addizionali comunale / regionale IRPEF), **non è applicabile, ad esempio, ai tributi locali** quali l'IMU e la TASI.

In particolare, **con esclusivo riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate**, l'accesso al ravvedimento operoso **non è più precluso se sono stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche**. Inoltre, **"è possibile ... accedere al ravvedimento operoso nonostante la violazione sia stata già constatata mediante pvc"**.

Diversamente non è possibile ricorrere al ravvedimento successivamente alla **notifica di atti di liquidazione e di accertamento o di altro atto avente natura impositiva, comprese le**

comunicazioni di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 (ad esempio, avvisi bonari, avvisi di recupero di crediti d'imposta e avvisi di irrogazione delle sanzioni).

Quanto sopra è in vigore **dall'1.1.2015**.

Tuttavia, *“in virtù del principio del favor rei è possibile ravvedere le violazioni constatate prima di tale data ...”*.



Il contribuente che ha ricevuto la comunicazione degli **esiti del controllo automatizzato e/o di quello formale** può avvalersi del ravvedimento per **sanare altre violazioni** che non gli sono state contestate con tale procedura.

IL NUOVO REGIME SANZIONATORIO

Le sanzioni applicabili in caso di **omesso / insufficiente versamento di imposte** sono così individuate.

Fino al 31.12.2015	Dall'1.1.2016
<ul style="list-style-type: none">• 30% dell'importo non versato, anche quando la maggior imposta / minor eccedenza detraibile risulti dalla correzione di errori materiali / di calcolo rilevati in sede di controllo• 2% per ciascun giorno se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 15 giorni <p>ferma restando la possibilità di applicare il ravvedimento operoso</p> <p>Dette sanzioni si applicano anche in caso di maggior imposta da liquidazione ex artt. 36-bis, 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72</p>	<ul style="list-style-type: none">• 30% dell'importo non versato, anche quando la maggior imposta / minor eccedenza detraibile risulti dalla correzione di errori materiali / di calcolo rilevati in sede di controllo• 15% se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 90 giorni• 1% per ciascun giorno se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 15 giorni <p>ferma restando la possibilità di applicare il ravvedimento operoso</p> <p>Dette sanzioni si applicano anche in caso di maggior imposta da liquidazione ex artt. 36-bis, 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72</p>



Le sanzioni previste per l'omesso / insufficiente versamento **non si applicano** se il pagamento è stato eseguito tempestivamente **ad un Ufficio / Concessionario diverso da quello competente**.

Utilizzo di un credito non spettante / inesistente

Qualora l'omesso ovvero l'errato versamento delle imposte dovute derivi dall'**erroneo utilizzo di un credito**, il nuovo regime sanzionatorio differenzia l'utilizzo di un credito **“non spettante”** da quello di un credito **“inesistente”**.

In particolare si considera:

- **“non spettante”** il credito, **esistente, utilizzato per un importo superiore a quello spettante** ovvero in violazione delle modalità prescritte (ad esempio, in assenza della dichiarazione / visto di conformità per importi superiori a € 5.000 / € 15.000);
- **“inesistente”** il credito per il quale **manca**, in tutto o in parte, il **presupposto costitutivo** e la cui inesistenza non è riscontrabile tramite i controlli automatizzati.

Violazione	Fino al 31.12.2015	Dall'1.1.2016
Utilizzo credito d'imposta esistente ma non spettante	• 30% del credito	• 30% del credito utilizzato (salvo disposizioni "speciali")
Utilizzo credito d'imposta inesistente	• dal 100% al 200% del credito inesistente • 200% per utilizzo di crediti inesistenti superiori a € 50.000. Non è possibile la definizione agevolata ex artt. 16, comma 3 e 17, comma 2, D.Lgs. n. 472/97	• dal 100% al 200% del credito inesistente Non è possibile la definizione agevolata ex artt. 16, comma 3 e 17, comma 2, D.Lgs. n. 472/97

LA REGOLARIZZAZIONE DEL MANCATO / INSUFFICIENTE VERSAMENTO

Alla luce di quanto sopra riepilogato, le sanzioni ridotte applicabili al fine di regolarizzare tramite il ravvedimento operoso un mancato / insufficiente versamento di imposte, quali IRPEF / IRES / IRAP / IVA, sono le seguenti.

Sanzione ridotta		Termine di versamento della regolarizzazione
da 0,1% a 1,4%	1/10 dell'1% per giorno	entro 14 giorni dalla scadenza , tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,1%
1,5%	1/10 del 15%	dal 15° al 30° giorno dalla scadenza
1,67%	1/9 del 15%	dal 31° al 90° giorno dalla scadenza
3,75%	1/8 del 30%	<ul style="list-style-type: none"> • entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione (se per un c.d. "tributo periodico") • entro 1 anno dal termine "ordinario" di versamento (se per un c.d. "tributo istantaneo")
4,29%	1/7 del 30%	<ul style="list-style-type: none"> • entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo alla violazione (se per un c.d. "tributo periodico") • entro 2 anni dal termine "ordinario" di versamento (se per un c.d. "tributo istantaneo")
5%	1/6 del 30%	entro il termine di accertamento
6%	1/5 del 30%	dopo la notifica di un PVC

Come accennato, in applicazione del favor rei, il **nuovo regime sanzionatorio**, se più favorevole, interessa **anche le violazioni commesse prima dell'1.1.2016**. Così, ad esempio:

- dall'1.1 al 29.3.2016 (90 giorni dal 27.12.2015) è possibile regolarizzare l'omesso / insufficiente versamento dell'acconto IVA applicando la sanzione dell'1,67% (anziché del 3,33%);
- dall'1.1 al 29.2.2016 (90 giorni dal 30.11.2015) è possibile regolarizzare l'omesso / insufficiente versamento dell'acconto IRPEF / IRES / IRAP 2015 applicando la sanzione ridotta dell'1,67% (anziché del 3,33%).

